



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MATERA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Matera, nella persona del Giudice di Pace

Dott.ssa Alda MORAMARCO

alla pubblica udienza del 27/04/2015 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

GRILLI Emanuele, nato a Matera il 09.11.1973, ivi residente P.tta
Silone n. 16;

GRILLI Rocco Antonio, nato a Civitavecchia il 29.01.1944, residente a
Matera P.tta Silone n. 16;

PICCENNA Nicola, nato a Ventimiglia (IM) il 06.10.1958, residente a
Matera via Eraclea n. 4;

IMPUTATI

A) del reato di cui agli artt. 110, 595 c.p., perchè, in concorso tra loro, nel contesto di una missiva indirizzata al Questore di Matera, al Prefetto di Matera, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro e alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno, offendevano la reputazione di BUCCICO Emilio Nicola; in particolare, chiedevano al Prefetto di Matera lo scioglimento del Consiglio Comunale di Matera – città della quale BUCCICO è Sindaco – “ poiché emerge, fra l’altro dalle denunce querele presentate dal signor ZITO Michele Francesco, una vera e propria associazione che opera con modalità mafiosa nella gestione del comparto urbanistico, come risulta solamente evidente dal coacervo di

SENTENZA N.89/15

Nr. Rg 191/10 Mod. 46 bis

Nr. G.d.P. 58/09 n. 21 *ds*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL *11-05-15*

IL CANCELLIERE

(*Cristina GAUTIERO*)

Data comunicazione avviso

Deposito al Procuratore Generale

12-05-15

IL CANCELLIERE

(*Cristina GAUTIERO*)

Data notificazione avviso deposito

all’/agli imputato/i

Data comunicazione alla

Segreteria del P.M. ai sensi art. 15

reg. C.P.P.

12-05-15

IL CANCELLIERE

(*Cristina GAUTIERO*)

Divenuta irrevocabile il

Data trasmissione estratto

esecutivo al P.M. ai sensi artt. 27

e 28 reg. C.P.P.


Nr. Reg. esec.

Nr. Camp. Pen.

Redatta scheda il

interessi che vedono spiccare la figura centrale del Sindaco, Emilio Nicola BUCCICO”.

In Matera e altrove, il 09.06.08



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tratti a giudizio per rispondere del reato riportato in epigrafe con atto di citazione a giudizio del 25.07.2010 e ricevutane rituale notifica, all'udienza del 22.11.2010 fissata per il dibattimento, Grilli Emanuele e Grilli Rocco Antonio non sono comparsi per cui il giudicante non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 420 bis e 420 ter c.p.p. e sentite le parti ne ha dichiarato la contumacia. Alla medesima udienza rilevato il difetto di notifica dell'atto di citazione a giudizio all'imputato Piccenna Nicola veniva disposta la rinnovazione della notifica quindi alla udienza del 20.06.2011 Piccenna Nicola non è comparso per cui il giudicante non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 420 bis e 420 ter c.p.p. e sentite le parti ne ha dichiarato la contumacia.

All'udienza del 23.04.2012 ammessa la costituzione di parte civile veniva chiesta una sentenza di incompetenza ipotizzandosi il reato di cui all'art. 368 c.p. e non quello di cui all'art. 595 c.p. Il giudicante ritenendo allo stato degli atti di non poter emettere sentenza di incompetenza dichiarava procedersi oltre. Nel corso del processo veniva depositata dal procuratore di parte civile copiosa documentazione unitamente a memoria ex art. 121 c.p.p. in cui si reiterava la richiesta di emissione di sentenza di incompetenza, il P.M. si opponeva chiedendo il rigetto della eccezione di incompetenza, la difesa degli imputati si associava al P.M. Il giudicante ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza la rigettava disponendo procedersi oltre.

All'udienza del 24.06.2014 il giudicante ha dichiarato aperto il dibattimento e le parti hanno formulato le richieste di prova: il P.M. ha chiesto di provare l'assunto accusatorio a mezzo dell'esame dei testi di lista, l'esame degli imputati e ha chiesto il deposito ai fini della procedibilità della querela con documentazione allegata; la P.C. ha chiesto il controesame dei testi del P.M. e dei testi della difesa, l'esame degli imputati riservandosi di produrre documentazione; la difesa dell'imputato Piccenna ha chiesto l'ammissione della propria lista testimoniale e l'esame del proprio assistito; la difesa dell'imputato Grilli Rocco Antonio ha chiesto il controesame dei testi del P.M. l'esame dei testi di lista riservandosi di produrre documentazione.

Il giudicante ha ammesso le prove orali, ha acquisito la documentazione richiesta quindi ha proceduto all'audizione della parte offesa indicata come teste dalla Pro-

cura. Nelle udienze successive ha proceduto all'esame dell'imputato e del solo teste Zito stante la rinuncia da parte della difesa all'audizione del teste Colella.

All'udienza odierna la P.C. ha chiesto la acquisizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. di documentazione tra cui sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro nel processo penale a carico di Piccenna e Grilli Rocco, la difesa ha chiesto deposito dell'atto di appello avverso la suddetta sentenza oltre al deposito di memoria difensiva con allegati. Il P.M. si è rimesso alla decisione del giudice la P.C. si è opposta. Il giudice ha acquisito al fascicolo del dibattimento tutta la documentazione oltre alla memoria difensiva con allegati.

Dichiarata, quindi, la chiusura dell'istruttoria dibattimentale ed indicati quali atti utilizzabili ai fini della decisione quelli contenuti nel fascicolo del dibattimento, il giudice ha ricevuto le conclusioni rassegnate dalle parti (il P.M. ha chiesto la condanna degli imputati al pagamento di euro 500,00 di multa ciascuno; la P.C. ha chiesto la condanna degli imputati alla giusta pena di legge oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di costituzione come da note depositate in atti; la difesa di Grilli Rocco si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, la difesa di Piccenna Nicola ha chiesto preliminarmente non doversi procedere per difetto di querela quindi la assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, la difesa di Grilli Emanuele si è associato a tali conclusioni) ed ha pronunciato sentenza come da dispositivo in calce trascritto di cui è stata data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente sulla eccezione sollevata dalla difesa degli imputati di improcedibilità dell'azione per difetto di querela nei termini di legge fa rilevare il giudice che la stessa appare del tutto infondata. Va evidenziato, infatti, a tale proposito che secondo costante ed unanime giurisprudenza della Suprema Corte, qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un eventuale situazione di incertezza va interpretata solo in favore del querelante. L'onere della prova, dunque, non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. La decadenza del diritto a proporre la querela deve, infatti, essere accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici presunzioni prive di valore probatorio, ma la eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante proprio perché l'onere della prova dell'intempestività incombe su chi la deduce. Nel caso di specie dagli atti processuali emerge che il querelante ha avuto notizia del

contestato reato solo dopo avere avuto accesso agli atti processuali in cui era contenuta la missiva corpo del reato e, quindi, sulla base di quanto dichiarato dal querelante stesso e supportato da documentazione in atti (ricevuta di ritorno) in data successiva al 17.09.2008 ed essendo stata sporta querela il 22.12.2008 la stessa risulta proposta nei termini di legge. La difesa, che si duole della tardività della querela, nulla ha provato in tal senso per cui l'eccezione va rigettata.

Passando alla fattispecie di reato contestata agli odierni imputati ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale valgano a suffragare l'assunto accusatorio si da condurre all'affermazione della penale responsabilità degli stessi in ordine al reato ascrittogli.

Partendo dalla norma che si ritiene sia stata violata l'art. 595 c.p. che disciplina il reato di diffamazione espressamente recita: "Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito ...".

Oggetto giuridico tutelato da questa norma è, quindi, la reputazione personale intesa come il giudizio o la stima di cui l'individuo gode nell'ambiente sociale. Per la configurabilità dell'elemento materiale del reato de quo è necessaria la presenza di tre requisiti:

- assenza dell'offeso;
- offesa dell'altrui reputazione;
- comunicazione a più persone, cioè divulgazione con qualsiasi mezzo ad almeno due persone del fatto offensivo.

Dato per accertato (anche perché costituisce essa stessa il corpo del reato) l'invio di una missiva da parte degli odierni imputati al Questore di Matera, al Prefetto di Matera, alla Procura di Catanzaro e alla Procura di Salerno in cui sarebbero contenute le frasi offensive la reputazione della parte offesa avv. Emilio Nicola Buccico tali frasi costituiscono certamente offesa all'onore e al decoro dello stesso per cui integrano gli estremi del reato di diffamazione. I requisiti necessari a configurare l'elemento materiale del reato contestato sono tutti presenti nel caso di specie: evidentemente vi è l'assenza dell'offeso, evidentemente vi è la comunicazione con più persone (indipendentemente dalle autorità cui è stata inviata la missiva si può certamente ipotizzare che la stessa, nel suo iter di smistamento nei vari uffici, sia venuta a conoscenza di altri e numerosi soggetti), vi è, infine, l'offesa alla reputazione della parte offesa poiché le frasi contenute nella missiva e rivolte al Buccico hanno senza alcuna ombra di dubbio valore altamente offensivo dell'onore e della

reputazione, precisando, a tale proposito, che *“ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole”*.

Ne a tale proposito può essere fatta valere la scriminante di cui all'art. 51 c.p. poiché il c.d. diritto di critica giustifica l'utilizzo di espressioni acri, accese, di impatto emotivo e oggettivamente offensive, purché non sfocianti in una aggressione gratuita ed immotivata alla sfera privata di chi ne è destinatario, attingendone l'onore, il decoro e la reputazione. In altre parole la critica trova il suo limite nella continenza laddove rivolta alla sfera morale del destinatario ne metta in discussione la dignità personale, come appunto nel caso di specie.

Con riferimento all'elemento soggettivo necessario ad integrare il reato contestato è sufficiente il dolo generico, ossia la volontà di compiere atti lesivi dell'altrui reputazione con la consapevolezza dell'idoneità offensiva delle espressioni pronunciate o dei fatti riferiti. E' sufficiente cioè da parte dell'agente la volontà di realizzare l'azione tipica, ossia la comunicazione con più persone, nella consapevolezza dell'offensività delle espressioni utilizzate a prescindere da qualsiasi indagine in merito alle motivazioni perseguite dal soggetto agente. L'agente, pertanto, potrà rispondere altresì di dolo eventuale, e cioè di quella particolare forma di dolo ove il soggetto attivo, pur non volendo espressamente una determinata conseguenza – nel caso di specie la lesione alla onorabilità di una persona – la preveda e, ciononostante, accetti il rischio che questa possa verificarsi. E' evidente come nel caso di specie, indipendentemente da quelle che fossero le finalità degli odierni imputati, gli stessi abbiano consapevolmente utilizzato le frasi offensive comunicandole a terzi, e, dunque, quantomeno prevedendo la lesione alla reputazione del soggetto cui tali offese erano rivolte.

Con riferimento al presunto **“bis in idem”** cui fa menzione la difesa degli imputati nella propria memoria difensiva lo stesso non sussiste poiché la richiesta di archiviazione e pedissequo decreto emesso nel procedimento penale n. 4137/09 R.G. mod. 21 a carico degli odierni imputati si riferisce alla ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 368 c.p. e non già al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. Al contrario nel corpo stesso della richiesta di archiviazione il P.M. presume una ipotesi di diffamazione che tuttavia non prende in considerazione nel caso di specie non sussistendo querela delle parti offese. Si trattava dunque di ipotesi di reato del tutto diverse da quelle oggetto dell'odierno processo per cui non si è in presenza del *“ne bis in idem”*.

Ritiene, in conclusione, questo giudice che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale valgano a suffragare l'assunto accusatorio si da condurre all'affermazione della penale responsabilità degli odierni imputati in ordine al reato ascrittigli sussistendo nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi la fattispecie di reato contestata.

Lo stesso imputato sottoposto ad esame non ha potuto che confermare la paternità e il contenuto della missiva costituente corpo del reato come ha confermato l'invio della stessa alle varie autorità.

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte deve concludersi che l'accertata condotta degli odierni imputati vale ad integrare il contestato reato di diffamazione.

Passando conseguentemente alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di Grilli Emanuele, Grilli Rocco Antonio e Picenna Nicola in considerazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. appare equo irrogare la pena di euro 400,00 di multa a carico di ciascun imputato.

Ritenuto, peraltro, che la condotta degli imputati abbia recato danni materiali e morali alla P.O. visti gli artt. 538 e 539 c.p.p. li condanna al risarcimento dei danni in favore di Buccico Emilio Nicola da liquidarsi in separata sede. Condanna gli imputati al pagamento delle spese di costituzione che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.

Condanna, altresì, gli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 533 c.p.p.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace visti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara gli imputati Grilli Emanuele, Grilli Rocco Antonio e Picenna Nicola colpevoli del reato in rubrica ascrittigli e li condanna alla pena pecuniaria di euro 400,00 di multa a carico di ciascun imputato. Condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore di Buccico Emilio Nicola da liquidarsi in separata sede oltre pagamento delle spese di costituzione che liquida in complessivi euro 1.500,00 più accessori, e al pagamento delle spese processuali.

Matera 27.04.2015

Il Collaboratore di cancelleria
IL CANCELLIERE
(Cristina GAUTIERO)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MATERA
Depositato in Cancelleria oggi 27-05-15

IL CANCELLIERE
(Cristina GAUTIERO)

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Aldo MORAMARCO)
Aldo Moramarco